

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

## COMMISSIONI 2<sup>a</sup> e 11<sup>a</sup> RIUNITE

(2<sup>a</sup> - Giustizia)

(11<sup>a</sup> - Lavoro, emigrazione, previdenza sociale)

### 1° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 30 LUGLIO 1980

Presidenza del Presidente della 11<sup>a</sup> Commissione CENGARLE

#### INDICE

##### Disegni di legge in sede deliberante

« Modifiche alle norme sulla previdenza forense » (305), d'iniziativa dei senatori Bausi ed altri

« Riforma del sistema previdenziale forense » (993), d'iniziativa dei deputati Cattanei ed altri, approvato dalla Camera dei deputati

**(Discussione congiunta e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge n. 993, con assorbimento del disegno di legge n. 305)**

PRESIDENTE . . . . .	Pag. 1, 2, 7 e passim
AGRIMI (DC), relatore alle Commissioni . . . . .	6, 7, 9
CALARCO (DC) . . . . .	7
CAZZATO (PCI) . . . . .	7, 8
FILETTI (MSI-DN) . . . . .	8
MANENTE COMUNALE (DC), relatore alle Commissioni . . . . .	2, 3, 4 e passim
MINEO (PRI) . . . . .	8
ROSI (DC) . . . . .	8, 9
SCAMARCIO (PSI) . . . . .	8
TROPEANO (PCI) . . . . .	9

*I lavori hanno inizio alle ore 12,15.*

##### DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

« **Modifiche alle norme sulla previdenza forense** » (305), d'iniziativa dei senatori Bausi ed altri

« **Riforma del sistema previdenziale forense** » (993), d'iniziativa dei deputati Cattanei ed altri, approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione congiunta e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge n. 993, con assorbimento del disegno di legge n. 305)

**PRESIDENTE**. L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge: « Modifiche alle norme sulla previdenza forense », d'iniziativa dei senatori Bausi, Rosi, De Carolis, Beorchia, Busseti, Gusso, D'Amelio, De Giuseppe e Damagio, e « Riforma del sistema previdenziale forense », d'iniziativa dei deputati Cattanei, Amabile, Armella, Biondi, Cossiga, Del Pennino, Fracchia, Gargani, La-

COMMISSIONI RIUNITE 2<sup>a</sup> E 11<sup>a</sup>

1° RESOCONTO STEN. (30 luglio 1980)

briola, Magnani Noya Maria, Mora, Padula, Reggiani, Ricci, Sabbatini, Spagnoli, Vernola e Ventre, già approvato dalla Camera dei deputati.

Data l'identità della materia, se non si fanno osservazioni, i due disegni di legge saranno discussi congiuntamente.

Sono stati incaricati di riferire alle Commissioni riunite i senatori Manente Comunale per la Commissione lavoro, emigrazione e previdenza sociale e Agrimi per la Commissione giustizia. Prego pertanto i relatori di riferire alle Commissioni sui disegni di legge.

MANENTE COMUNALE, *relatore alle Commissioni*. Onorevole Presidente, onorevoli rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, il disegno di legge n. 993, « Riforma del sistema previdenziale forense », viene all'esame delle Commissioni congiunte giustizia e lavoro dopo l'approvazione, in sede legislativa, da parte delle analoghe Commissioni della Camera dei deputati.

Anche in questo ramo del Parlamento è stato chiesto, a voti unanimi e con il consenso del Governo, di esaminare il disegno di legge in sede deliberante, atteso anche che esso è stato esaminato da un apposito comitato ristretto che ha compiuto un accurato lavoro di sintesi e di raccordo della normativa.

La riforma previdenziale forense ha avuto una lunga gestazione iniziata con la seduta delle Commissioni del 17 ottobre 1979 e conclusa il 26 giugno 1980.

È noto agli onorevoli senatori che la materia è stata delibata da ben altre undici leggi che vanno da quella del 7 febbraio 1956, n. 65, a quella del 22 luglio 1975, n. 319, oltre al regolamento delegato di cui al decreto ministeriale 27 aprile 1976 ed al decreto ministeriale 15 febbraio 1979 sull'adeguamento dei contributi e delle pensioni, tenendo presente che non tutte le norme relative al cessato ente di previdenza, istituito con legge 13 aprile 1933, n. 406, possono considerarsi abrogate.

Nella VII legislatura, pur avvertendosi da più parti la necessità di porre mano a ri-

forme sostanziali e più rispondenti alle nuove esigenze per le singole casse di previdenza dei vari ordini e albi professionali, venne iniziato l'esame (non concluso) della proposta di legge n. 1778 del 5 ottobre 1977, presentata alla Camera dei deputati, per l'istituzione della Cassa nazionale di previdenza per i liberi professionisti.

Su tale proposta si sono innestate assemblee, riunioni, tavole rotonde, dibattiti presso i vari ordini professionali, perchè ognuno di questi, naturalmente geloso dei propri ordinamenti e dei propri patrimoni, non era favorevole ad accomunarsi in un'unica cassa di previdenza. E ciò perchè gli aspetti previdenziali sono diversi se visti per i prestatori d'opera, a qualsiasi livello, cioè per i lavoratori dipendenti, oppure per i liberi professionisti autonomi che contribuiscono con propri ed esclusivi versamenti a formare il trattamento previdenziale. Infatti la riforma previdenziale generale, attualmente all'esame della Camera dei deputati, riguarda solo la categoria dei dipendenti privati e pubblici.

La proposta della Cassa unica previdenziale, pur partendo dalla premessa di raggiungere l'obiettivo di attuare un completo sistema di sicurezza sociale, rilevava l'opportunità dell'unificazione delle 14 casse autonome, enti, fondi, istituti attualmente in essere. E ciò per consentire una diversa e più raccordata normativa di base che servisse a rimuovere l'ostacolo all'avvio della riforma previdenziale nel suo complesso, separando l'aspetto previdenziale dagli altri e cioè definendo solo le prestazioni di vecchiaia, anzianità e superstiti e rinviando alla riforma del sistema assistenziale i trattamenti di invalidità.

La vera innovazione proposta era quella del prelievo contributivo riferito al reddito professionale delle prestazioni, alla media del reddito degli ultimi 10 anni, nonchè l'introduzione della perequazione automatica indicizzando le prestazioni al costo della vita in misura eguale per tutte le pensioni e in misura percentuale riferita al valore della pensione stessa, secondo l'andamento della dinamica contrattuale del settore industriale registrato dall'ISTAT.

D'altra parte la conclusione anticipata della VII legislatura non ha consentito l'approfondimento del grosso problema che, però, era stato affrontato dal Governo con la presentazione alla Camera dei deputati della prima riforma Scotti, che ha posto il raggiungimento dell'obiettivo non risolto dall'iniziativa relativa alla proposta di legge n. 1778.

Con la VIII legislatura e proprio il primo giorno della sua apertura, cioè il 20 giugno 1979, tra le proposte presentate da parlamentari vi è stata quella che reca il n. 117 della Camera dei deputati di iniziativa del deputato Cattanei ed altri, quasi a dimostrazione che occorre percorrere la via della riforma delle singole casse di previdenza degli ordini professionali senza accaparramenti se non nella normativa della formazione della pensione e dei suoi elementi costitutivi.

A tanto va aggiunto che si era maturato il convincimento che occorre attuare una riforma del sistema previdenziale forense che tenesse conto della assoluta necessità di impostarla su basi non pregiudicanti l'obiettivo di un'unificazione dei sistemi previdenziali per i liberi professionisti.

In realtà, affermando una normativa comune alle varie casse di previdenza in materia contributiva, si potrà pervenire anche ad una regolamentazione generalizzata per l'invalidità, per l'età pensionabile, per i diversi modi di conseguire un assegno retributivo con i sacrifici contributivi fatti nei migliori periodi di rendimento nell'attività professionale.

Con il disegno di legge in esame si è affrontata la previdenza forense nel suo complesso con norme di attuazione, oltre che transitorie, in modo che esso possa essere considerato come punto di riferimento per le altre casse di previdenza.

Tale esigenza era da tempo avvertita.

Basta porre mente alla variegata consistenza delle casse di previdenza di ordini professionali e al trattamento pensionistico che ognuna offre ai propri iscritti, dovendosi però precisare che ciò dipende molto dal modo con il quale i contributi sono stati imposti e riscossi e dalla misura delle pensioni corrisposte, senza adeguata costituzio-

ne di fondi, finanziari ed economici, che alla fine hanno finito con lo scontentare, dato il crescente costo della vita, i pensionati e gli iscritti. Obiettivo fondamentale, quindi, del disegno di legge al nostro esame, predisposto dal comitato ristretto ed approvato dalle Commissioni congiunte, è per grandi linee il seguente:

porre le basi di una contribuzione collegata al reddito;

consentire un'ampia governabilità della spesa pensionistica e la sua compatibilità con altri obiettivi, quali la pensione di invalidità e l'età pensionabile;

attuare una maggiore efficienza dell'apparato per la gestione delle pensioni.

Nel caso di specie non può superarsi il sistema di calcolo « contributivo » della pensione, come è avvenuto nel regime generale italiano da oltre un decennio, in quanto l'importo delle pensioni è rapportato all'entità dei contributi versati dall'iscritto alla Cassa di previdenza forense nella sua attività professionale, facendo salvo il principio del minimo di pensione eguale per tutti che potrebbe rapportarsi al principio generale della ripartizione degli oneri delle prestazioni fra tutti gli esercenti la professione forense assicurati e in attività.

Va osservato, ai fini di dare una giusta valutazione al disegno di legge, che esso ha affrontato campi quanto mai problematici e conseguentemente ha ravvisato l'esigenza di acquisire l'insostituibile apporto di esperienze e di conoscenze fornito sul piano della più concreta collaborazione dalla Cassa di previdenza forense, al fine di cogliere ogni elemento anche critico che potesse contribuire al miglioramento della disciplina riformatrice.

È chiaro che l'esame della vasta tematica innescata con il provvedimento in esame non si esaurisce con esso; si riprende lo sforzo di evitare sperequazioni assicurando un giusto trattamento pensionistico sulla base della correlazione tra il versato e l'erogato e l'ancoraggio della pensione al reddito.

È stato osservato, e giustamente, che l'istituzione della Cassa nazionale di previdenza

per i liberi professionisti non sembra un obiettivo immediatamente raggiungibile, per quanto ho messo in evidenza all'inizio della relazione, ma che l'obiettivo di una normativa contributiva e previdenziale generalizzata può essere raggiunto attraverso la riforma delle casse di previdenza esistenti, sia pure accorbandole quando è possibile; e questa della previdenza forense, che affronta la materia con sufficiente obiettività, potrà considerarsi la prima riforma organica, oltre a quella della Cassa di previdenza per i geometri che ha stabilito il principio della contribuzione rapportata al reddito professionale e quindi una pensione diversificata per ciascun iscritto.

Nella discussione alla Camera dei deputati venne fatta la valutazione che la proposta d'iniziativa parlamentare poteva costituire una sorta di normativa pilota in tema di casse di previdenza per i liberi professionisti proprio perchè poneva le basi per rivedere anche i sistemi previdenziali delle altre categorie; così come il testo predisposto dal comitato ristretto appariva in linea con i principali temi e prospettive della riforma previdenziale e in particolare con la riforma del pensionamento per invalidità.

Nel merito del disegno di legge n. 993 farò alcune sottolineature che consentono di richiamare l'attenzione degli onorevoli colleghi ai fini di pervenire ad una rapida approvazione. Devo, però, a questo punto riferirmi anche al disegno di legge n. 305 d'iniziativa dei senatori Bausi ed altri recante « Modifiche alle norme sulla previdenza forense ».

Il testo sintetizza la necessità di addivenire a modifiche della previdenza forense e si riferisce all'importanza della contribuzione ai fini del miglioramento pensionistico.

Il disegno di legge n. 993 prevede la corresponsione di pensioni per:

- a) vecchiaia;
- b) anzianità
- c) inabilità ed invalidità;
- d) ai supersititi, di reversibilità o indiretta;

Le pensioni di vecchiaia spettano al 65° anno di età purchè vi siano almeno trenta anni di versamenti contributivi; la pensione è pari, per ogni anno di effettiva iscrizione e contribuzione, all'1,50 per cento della media decennale del reddito professionale dichiarato dall'iscritto ai fini dell'IRPEF quale risulta nei dieci anni anteriori alla maturazione del diritto alla pensione.

La pensione di anzianità spetta all'iscritto con almeno 35 anni di effettiva iscrizione e di contribuzione alla Cassa con conseguente cancellazione dagli albi e comporta l'incompatibilità di iscrizione a qualsiasi albo professionale.

La pensione di invalidità è prevista per:

- a) il venir meno della capacità dell'iscritto per malattia o infortunio in modo permanente e totale;
- b) dieci anni di iscrizione e contribuzione per malattia o cinque anni per infortunio purchè l'iscrizione sia di data anteriore al compimento del quarantesimo anno di età;
- c) possibilità di revisione della condizione per continuare a godere della pensione.

La pensione di invalidità spetta in caso di riduzione a meno di un terzo della capacità all'esercizio della professione.

Le pensioni di reversibilità ed indirette spettano:

- a) al coniuge nella misura del 60 per cento della pensione goduta dal defunto con l'aggiunta del 20 per cento per ogni figlio minore o maggiorenne inabile a proficuo lavoro fino al massimo complessivo pari al cento per cento della pensione diretta;
- b) ai figli, in mancanza del coniuge o alla morte di questi, se minori o maggiorenni inabili a proficuo lavoro, nella misura del 60 per cento al primo figlio con l'aggiunta del 20 per cento per ogni altro figlio fino al massimo complessivo pari al cento per cento della pensione diretta.

Il pagamento della pensione è in tredici mensilità eguali.

È prevista anche l'erogazione di assistenza per gli avvocati e procuratori che versino alla Cassa il contributo integrativo dipendente dall'applicazione della maggiorazione percentuale su tutti i corrispettivi rientranti nel volume di affari ai fini dell'IVA. La stessa erogazione è fatta agli avvocati e procuratori degli uffici legali organicamente istituiti come tali presso enti, iscritti nell'elenco speciale annesso all'albo.

Affrontando l'articolato nella sua stesura si rileva che per la pensione di vecchiaia si considera solo la parte di reddito professionale soggetta a contributo che è del dieci per cento sino a 40 milioni con rivalutazione secondo l'andamento ISTAT (articoli 2, 10, primo comma, lettera a), e 15).

L'articolo 2 stabilisce che la pensione non può essere inferiore a 6 volte il contributo soggettivo minimo a carico dell'iscritto nel secondo anno anteriore a quello di maturazione del diritto a pensione (contributo sul 10 per cento sino a 40 milioni di reddito o contributo minimo di lire 600.000) e indicizza la pensione a seconda dei contributi versati anche in dipendenza di redditi maggiori e cioè all'1,30 per cento per scaglioni di reddito da lire 20 milioni a lire trenta milioni, all'1,15 per cento da 30 a 35 milioni, all'1 per cento da 35 a 40 milioni.

Il titolare di pensione di vecchiaia che resti iscritto agli albi di avvocato e/o di procuratore ha diritto ad una pensione pari ai due terzi di quella determinata secondo gli indici innanzi indicati.

Il predetto articolo stabilisce anche come deve essere valutato il supplemento di pensione dopo il raggiungimento dell'età pensionabile, del conseguimento della pensione e della continuazione dell'attività.

L'articolo 3 detta norme per la pensione di anzianità, l'articolo 4 per la pensione di inabilità, l'articolo 5 per la pensione di invalidità, l'articolo 7 riguarda le pensioni di reversibilità ed indirette, l'articolo 8 il pagamento delle pensioni che, come ho già detto, è di tredici mensilità eguali, l'articolo 9 riguarda l'erogazione assistenziale.

L'articolo 10 fissa il contributo soggettivo: a) fino a 40 milioni di reddito dichiarato ai fini IRPEF, dieci per cento; b) reddito ec-

cedente i 40 milioni, tre per cento; c) contributo minimo lire 600.000. Il contributo è dovuto dai pensionati che proseguono nell'esercizio della professione.

L'articolo 11 riguarda il contributo integrativo, mentre l'articolo 12 stabilisce che il fondo di garanzia deve essere di importo pari ad almeno due annualità della somma delle pensioni da erogare. Il fondo è costituito con atto del consiglio di amministrazione della Cassa, sottoposto all'approvazione dei Ministri del lavoro e di grazia e giustizia.

L'articolo 13 dispone la variabilità dei contributi ogni quattro anni con effetto dal primo gennaio successivo con decreto del Ministro del lavoro di concerto con il Ministro di grazia e giustizia. Anche la percentuale del contributo integrativo è stabilita come innanzi, e non può superare il cinque per cento.

L'articolo 14 stabilisce i termini di soppressione dei contributi fissati da varie norme e tabelle, mentre l'articolo 15 indica come viene effettuata la rivalutazione dei redditi ai fini della corresponsione della pensione minima, e l'articolo 16 quella delle pensioni e dei contributi.

L'articolo 17 obbliga gli iscritti agli albi degli avvocati e procuratori e i praticanti procuratori iscritti alla Cassa a comunicare alla Cassa, entro trenta giorni dal termine della presentazione della denuncia dei redditi, l'ammontare della dichiarazione ai fini dei contributi e delle norme contro gli evasori.

L'articolo 18 fissa il pagamento dei contributi e le modalità, mentre l'articolo 19 stabilisce in dieci anni la loro prescrizione.

L'articolo 20 conferisce alla Cassa il potere di controllo sulle comunicazioni degli iscritti per ottenere il trattamento previdenziale.

L'articolo 21 indica come si ottiene la restituzione dei contributi se non si raggiunge il diritto a pensione, gli interessi e le modalità, anche in caso di reversibilità.

L'articolo 22 regola l'iscrizione alla Cassa e stabilisce il requisito della continuità professionale con eccezione per coloro i quali, essendo iscritti, diventano membri del Parlamento, dei consigli regionali, della Corte costituzionale, del Consiglio superiore della

magistratura, presidenti di province o sindaci di comuni capoluoghi di provincia o con più di 50.000 abitanti. Per questi viene indicato il contributo da versare, restando fermi i minimi dovuti per l'iscrizione e per i contributi integrativi di cui all'articolo 11. Non possono essere iscritti alla Cassa gli avvocati e procuratori che, quali iscritti negli elenchi speciali, esercitano la professione nell'ambito del rapporto d'impiego. L'iscrizione alla Cassa è facoltativa per i praticanti procuratori abilitati al patrocinio legale. È data facoltà alla giunta esecutiva della Cassa di provvedere alla revisione degli elenchi degli iscritti con riferimento alla continuità dell'esercizio dell'attività professionale, che diventa così un punto cardine della riforma.

Gli articoli 23, 24, 25 e 26 contengono norme che riguardano le comunicazioni e il pagamento dei contributi per gli anni 1975 e successivi, la decorrenza del regime contributivo, la base del reddito per il passato, la decorrenza del nuovo regime pensionistico nonché norme transitorie, mentre l'articolo 27 fissa la decorrenza della rivalutazione e l'articolo 28 il ricalcolo delle pensioni.

L'articolo 29 concerne l'iscrizione retroattiva e la retrodatazione di iscrizioni, l'articolo 30 l'aggio sulla vendita delle marche, l'articolo 31 la durata in carica degli organi della Cassa, e l'articolo 32 abroga tutte le norme in contrasto con la nuova legge e con essa comunque incompatibili.

Onorevoli senatori, nel concludere la relazione per la parte di competenza della Commissione lavoro, desidero dare atto che la normativa in esame si presenta come un testo abbastanza apprezzabile. Se volessimo indulgere ad un ulteriore perfezionismo, finiremmo con il ritoccare norme che incidono sulle finalità che vogliamo raggiungere, ma è opportuno, nell'affrontare i singoli articoli, correggere qualche norma transitoria che preservi diritti preesistenti e per i quali il disegno di legge presenta una carenza che va sanata. E ciò per l'esigenza di emanare un provvedimento che non lasci traccia di scontento in chi ha dedicato alla libera professione la sua attività.

Va sottolineato che la complessità della materia è stata affrontata con impegno e costituisce la via maestra da seguire per dare alle casse autonome di previdenza per liberi professionisti un punto di riferimento giuridico, economico e finanziario, perchè il contributo a carico degli iscritti sia reale e rispondente alla maggiore esigenza di realizzare una più completa solidarietà in favore di chi nella professione non riesce a cogliere il meglio, e non per suo demerito. Chiedo pertanto che le Commissioni approvino il disegno di legge n. 993, nel quale dovrebbe essere assorbito il disegno di legge n. 305.

A G R I M I , *relatore alle Commissioni.*  
La mia relazione consiste soltanto nell'esprimere la piena adesione da parte mia alla relazione articolata, minuta e diligentissima del collega Manente Comunale. Certo, se dovessi esprimere un giudizio complessivo come relatore, esso non sarebbe positivo per questo disegno di legge, per la semplice ragione che, come è ormai cronico difetto della nostra legislazione, esso è troppo lungo e troppo complicato. Dal momento che ho sentito dire che il disegno di legge n. 305, presentato dai colleghi Bausi ed altri, potrebbe, anzi, dovrebbe essere assorbito nel disegno di legge n. 993, devo dire che il mio gusto personale sarebbe, invece, quello di assorbire quest'ultimo in sede di approvazione del primo, che è molto più sintetico, e, pur rifacendosi agli stessi concetti, dà luogo, per la sua brevità, a minori pericoli di contraddizioni: pericoli che sono presenti nel disegno di legge n. 993, soprattutto nella parte delle disposizioni transitorie che, non in modo perfetto, si ricollegano con la situazione attuale, la quale potrebbe avere ingenerato delle aspettative legittime in colleghi che ora si trovano in difficoltà nello stabilire la loro posizione previdenziale, tra la vecchia e la nuova normativa.

Tuttavia, come del resto ha detto il collega Manente Comunale, la situazione della Cassa di previdenza è talmente assurda proprio per il susseguirsi di una serie di leggi e di leggine, l'una che complicava, senza risolverli, i problemi dell'altra, che è opportuno ormai mettere un punto fermo, nella prospet-

tiva che si possa avere, come io spero, una disciplina un po' più armonica tra le varie casse di previdenza esistenti nel Paese.

Credo che una delle ragioni per cui il disegno di legge n. 993 è risultato così appesantito è proprio quella dell'eccessiva consultazione della quale soffre un po' il nostro Paese da qualche tempo a questa parte. L'eccessiva consultazione, specialmente per gli avvocati, è più pericolosa, prima di tutto perchè hanno molti organismi da consultare, tra ordini professionali periferici, Ordine forense nazionale, Unione delle curie, sindacato avvocati e procuratori, e poi perchè noi avvocati siamo una categoria particolare, in quanto ciascuno di noi è quasi un « organo consultivo » a sè stante.

Ciò premesso, ritengo che dovremmo trovare un orientamento preliminare tra i Gruppi, nel senso che, se questi sono concordi sul fatto che il disegno di legge n. 993, così faticosamente realizzato, potrebbe andare bene, non mi sembra molto facile metter mano a qualche singola modifica soprattutto per la parte previdenziale, perché gli articoli stessi sono collegati a tutto un meccanismo aritmetico, matematico e attuariale, sicchè è difficile toccare una norma senza poi dovere riguardare tutto il resto.

Ma per qualche norma, soprattutto nella parte transitoria, relativa alla sistemazione di situazioni che possono essere danneggiate dalla normativa predisposta, se si tratta di modifiche contenute, tali da convincere facilmente le Commissioni della Camera dei deputati sull'opportunità di apportarle, penso si possa essere d'accordo.

Quindi, dopo la relazione così precisa del collega Manente Comunale, il quale segue il problema da molto tempo (se ne è occupato anche quando era membro del Governo), una volta che i vari Gruppi si siano pronunciati preliminarmente sull'opportunità di approvare la normativa in esame, mi sembra che potremmo evitare di spendere ancora troppe parole, per passare subito all'esame degli articoli e delle eventuali modifiche.

Se invece vi fosse qualche perplessità circa tali modifiche — perplessità che del resto, come è emerso da vari sondaggi, esistono anche nell'ambito della Cassa di previdenza foren-

se, dove, pure, si insiste sulla necessità di operare con urgenza — bisognerebbe considerare che questa vuole essere soprattutto una legge di più facile interpretazione ed applicazione ai vari casi e che, quindi, si potrebbe veramente cercare di snellire e semplificare l'intera normativa.

Facciamo comunque in modo, onorevoli colleghi, di pervenire, anche apportando le necessarie modifiche, il più rapidamente possibile alla conclusione della discussione.

**P R E S I D E N T E .** Dichiaro aperta la discussione generale.

**C A L A R C O .** Mi faccio portavoce di sollecitazioni, ricevute del resto anche da altri colleghi, provenienti dai consigli dell'ordine delle varie città, per una rapida approvazione del disegno di legge n. 993 nel testo trasmessoci dalla Camera. Concordando con la relazione del senatore Manente Comunale, riterrei però necessaria una modifica dell'articolo 26 del provvedimento stesso al fine di riparare a quella che è stata evidentemente una dimenticanza dei colleghi dell'altro ramo del Parlamento e che può costituire un'ingiustizia nei confronti di quegli avvocati i quali compiano 65 anni tra la data di entrata in vigore della legge e il 19 gennaio 1982; sembra infatti che una folta schiera di avvocati verrebbe danneggiata dall'attuale formulazione dell'articolo, in quanto non potrebbe usufruire di alcun miglioramento.

Ad ogni modo, dovremmo stabilire un'intesa con l'altro ramo del Parlamento, perchè la modifica non sia motivo di ulteriori ritardi ma serva effettivamente a sanare la situazione.

**C A Z Z A T O .** Noi siamo favorevoli al disegno di legge n. 993 nel testo pervenutoci dalla Camera, pur rilevando la necessità della modifica cui faceva cenno il senatore Manente Comunale; e ciò per due ragioni fondamentali.

In primo luogo riteniamo che la riforma della previdenza nel settore forense, all'indomani del provvedimento approvato da questo ramo del Parlamento per i geometri, rappresenti l'inizio della strada su cui si deve

avviare la situazione previdenziale italiana per realizzare l'obiettivo che ci siamo proposti di raggiungere, e cioè l'unificazione del sistema previdenziale per tutti i liberi professionisti. D'altra parte, tale discorso era già iniziato, alla Camera, appunto sulla base di una iniziativa parlamentare; ma lo scioglimento anticipato della VII legislatura non permise di portarlo a conclusione.

In secondo luogo cogliamo nel disegno di legge in esame quegli elementi essenziali che hanno formato lo spunto per le rivendicazioni avanzate nel corso di diverse assemblee di avvocati in tutto il territorio nazionale, e quindi anche in sede di congresso nazionale, per sollecitare appunto un provvedimento legislativo in tal senso. Da allora il problema ha fatto molta strada, anche nella coscienza degli interessati; per cui oggi siamo pervenuti ad una soluzione che rappresenta un punto importante da cui partire per andare ulteriormente avanti verso quell'obiettivo di unificazione di cui parlavo. Il concetto della contribuzione sulla base del reddito, esteso ad altre categorie, stabilisce determinati principi nel campo dell'invalidità, vecchiaia, reversibilità e così via; principi che, assieme a quello della quota fissa della contribuzione, rappresentano altrettanti passi verso un razionale sistema previdenziale, cogliendo gli elementi essenziali di una riforma complessiva del sistema.

È per tali motivi che il Gruppo comunista è favorevole al provvedimento.

**F I L E T T I .** Vorrei rilevare che il parlamentare avvocato, in tema di disciplina del sistema previdenziale forense, è sempre stato un pessimo difensore di se stesso. Anche le norme in esame non mi sembrano tali da appagare le aspettative della classe forense; e ciò dico anche se in ordine ad esse il Consiglio superiore forense ha espresso parere favorevole.

Si tratta di norme la cui formulazione è piuttosto astrusa e tortuosa: quasi un codice della previdenza forense, per le numerose norme che contiene. Mi riferisco al disegno di legge n. 993, rispetto al quale il disegno di legge n. 305 appare assai sintetico, sempli-

cistico e contenuto. Non può, però, protrarsi oltre la disciplina del sistema previdenziale forense, sicchè mi limito a qualche breve osservazione.

Dovrei dire, ad esempio, che troppo onerose mi sembrano le contribuzioni richieste agli avvocati: il 10 per cento con la ipotizzazione anche di un'elevazione al 15 per cento; se a ciò si aggiungono i contributi di carattere integrativo, appare pertinente il rilievo della eccessiva onerosità specialmente per quanto riguarda i professionisti meno affermati.

Ragioni di opportuna celerità nel licenziamento del disegno di legge mi inducono a rinviare altri rilievi ed osservazioni ad un secondo tempo, quando cioè potremo essere chiamati a rivedere il nostro operato odierno. Sono quindi del parere di recepire il testo licenziato dalla Camera, ritenendo però opportuno apportare una modifica all'articolo 26 che prevede norme transitorie particolarmente onerose rispetto a determinati diritti quesiti di alcuni avvocati.

**M I N E O .** Non posso che associarmi a quanto detto dagli altri colleghi, anche se devo notare come la classe degli avvocati abbia avuto approvato un provvedimento ogni anno, negli ultimi anni; il che dimostra che si tratta di una classe tra le più agitate, almeno nel senso pensionistico. Debbo pertanto chiedere quello che già altre volte ho chiesto, e cioè organizzare, nel più breve tempo possibile, un progetto generale sulle pensioni dei professionisti, in riferimento ai contributi versati nel periodo di attività professionale.

**S C A M A R C I O .** Prendo la parola per dichiarare l'opinione favorevole del Gruppo socialista, pur rilevando alcune perplessità sull'articolo 29 circa l'iscrizione retroattiva e la retrodatazione delle iscrizioni.

**R O S I .** Date le attese, credo che non si possa non convenire sulla opportunità dell'approvazione del testo trasmesso dalla Camera. Tuttavia alcune correzioni dovremmo apportarle; pertanto sarei del parere

di chiudere la discussione generale e di rinviare alla prossima settimana l'approvazione degli articoli.

**T R O P E A N O**. Signor Presidente, chiedo che la discussione venga brevemente sospesa.

**P R E S I D E N T E**. Poichè non si fanno osservazioni, accolgo la proposta avanzata dal senatore Tropeano e sospendo brevemente i nostri lavori, dichiarando nel contempo chiusa la discussione generale.

*I lavori vengono sospesi alle ore 13 e sono ripresi alle ore 13,15.*

**M A N E N T E C O M U N A L E**, *relatore alle Commissioni*. Desidero ringraziare tutti gli intervenuti che hanno evidenziato come il disegno di legge (che io avevo definito dal contenuto apprezzabile) contenga alcuni punti da rivedere; ma quando si mette mano ad un testo già scritto, si corre anche il rischio di peggiorarlo. Desidero poi ringraziare il senatore Rosi, il quale, essendo secondo firmatario dell'altro disegno di legge, il n. 305, ha accettato che esso venga assorbito da quello n. 993, anche se il senatore Agrimi ha avuto modo di rilevare che il disegno di legge numero 305, per la sua semplicità, forse avrebbe dovuto assorbire il n. 993. Ma poichè quest'ultimo tenta di essere — e io me lo auguro — la legge pilota per tutte le casse di previdenza, ritengo che il disegno di legge n. 993 possa essere approvato nel testo licenziato dalla Camera dei deputati, con una unica modifica al sesto comma dell'articolo 26 e cioè la sostituzione della data 19 gennaio 1982 con l'altra: « 19 gennaio 1985 ».

**A G R I M I**, *relatore alle Commissioni*. Mi associo alla richiesta fatta dal senatore Manente Comunale.

**P R E S I D E N T E**. Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli. È stato proposto dal relatore Manente Comunale che, a base dell'esame, venga preso il disegno di legge n. 993. Se non si fanno osservazioni, così resta stabilito.

Do lettura degli articoli del disegno di legge n. 993:

Art. 1.

(Prestazioni)

La Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli avvocati ed i procuratori corrisponde le seguenti pensioni:

- a) di vecchiaia;
- b) di anzianità;
- c) di inabilità e invalidità;
- d) ai superstiti, di reversibilità o indirette.

Tutte le pensioni sono corrisposte su domanda degli aventi diritto. I trattamenti pensionistici decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è avvenuta la presentazione della domanda per le pensioni indicate alle lettere b) e c) e dal primo giorno del mese successivo al verificarsi dell'evento, da cui nasce il diritto, per le pensioni indicate alle lettere a) e d).

**È approvato.**

Art. 2.

(Pensione di vecchiaia)

La pensione di vecchiaia è corrisposta a coloro che abbiano compiuto almeno 65 anni di età, dopo almeno 30 anni di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa. La pensione è pari, per ogni anno di effettiva iscrizione e contribuzione, all'1,50 per cento della media decennale del reddito professionale dichiarato dall'iscritto ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche — IRPEF — quale risulta dalle dichiarazioni presentate nei dieci anni solari anteriori alla maturazione del diritto a pensione.

Per il calcolo della media di cui sopra si considera solo la parte di reddito professionale soggetta al contributo di cui all'articolo 10, primo comma, lettera a); i redditi annuali dichiarati, escluso l'ultimo, sono rivalutati a norma dell'articolo 15 della presente legge.

La misura della pensione non può essere inferiore a 6 volte il contributo soggettivo minimo a carico dell'iscritto nel secondo anno anteriore a quello di maturazione del diritto a pensione.

La misura della pensione minima non può in alcun caso superare la media del reddito professionale di cui al primo comma, rivalutato ai sensi del secondo comma del presente articolo nella misura del cento per cento.

Se la media dei redditi è superiore a lire 20 milioni, la percentuale dell'1,50 per cento di cui al primo comma è così ridotta:

a) all'1,30 per cento per lo scaglione di reddito da lire 20 milioni a lire 30 milioni;

b) all'1,15 per cento per lo scaglione di reddito da lire 30 milioni a lire 35 milioni;

c) all'1 per cento per lo scaglione di reddito da lire 35 milioni a lire 40 milioni.

Il titolare della pensione di vecchiaia che resti iscritto agli albi di avvocato e/o di procuratore ha diritto ad una pensione pari ai due terzi di quella determinata secondo i commi precedenti.

Sono comunque fatti salvi i trattamenti in atto alla data di entrata in vigore della presente legge, se più favorevoli al pensionato.

Coloro che dopo la maturazione del diritto a pensione continuano per almeno 5 anni l'esercizio della professione hanno diritto ad un solo supplemento della pensione, da effettuarsi al compimento dei cinque anni di iscrizione e di contribuzione, decorrenti dal pensionamento. Tale supplemento è pari, per ognuno di tali anni, alla metà delle percentuali di cui al primo e al quinto comma, riferite alla media dei redditi professionali risultanti dalle dichiarazioni successive a quelle considerate per il calcolo del pensionamento. Tali redditi sono rivalutati ai sensi del secondo comma del presente articolo.

Alle scadenze indicate dall'articolo 13, primo comma, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di con-

certo con il Ministro di grazia e giustizia, su proposta della Cassa, la percentuale di cui al primo comma del presente articolo può essere aumentata, ove le condizioni tecnico-finanziarie lo consentano, sino all'1,75 per cento. In tal caso devono essere proporzionalmente aumentate le percentuali di cui al quinto comma del presente articolo.

**E approvato.**

#### Art. 3.

##### *(Pensione di anzianità)*

La pensione di anzianità è corrisposta a coloro che abbiano compiuto almeno 35 anni di effettiva iscrizione e di contribuzione alla Cassa.

La corresponsione della pensione è subordinata alla cancellazione dagli albi di avvocato e di procuratore, ed è incompatibile con l'iscrizione a qualsiasi albo professionale o elenco di lavoratori autonomi e con qualsiasi attività di lavoro dipendente.

La pensione è determinata con applicazione dei commi dal primo al quinto dell'articolo 2.

Verificandosi uno dei casi di incompatibilità di cui al secondo comma, la pensione di anzianità è revocata con effetto dal momento in cui si verifica l'incompatibilità.

**E approvato.**

#### Art. 4.

##### *(Pensione di inabilità)*

La pensione di inabilità spetta all'iscritto qualora concorrano le seguenti condizioni:

a) la capacità dell'iscritto all'esercizio della professione sia esclusa, a causa di malattia od infortunio sopravvenuti alla iscrizione, in modo permanente e totale;

b) l'iscritto abbia compiuto almeno dieci anni, o cinque anni se l'inabilità è causata da infortunio, di effettiva iscrizione e di contribuzione, e l'iscrizione sia in atto continuativamente da una data anteriore al compimento del quarantesimo anno di età dell'iscritto medesimo.

Per il calcolo della pensione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2. Gli anni ai quali va commisurata la pensione sono aumentati di 10, sino a raggiungere il massimo complessivo di 35, salvo che l'iscritto disponga di altri redditi, imponibili o esenti da imposte, in misura complessivamente superiore a 12 milioni annui; si considera a tal fine la media del triennio precedente alla domanda di pensione di inabilità.

Successivamente alla concessione della pensione, quando il titolare fruisca del beneficio di cui al comma precedente, questi deve dimostrare l'entità dei propri redditi ogni tre anni, con riferimento al triennio trascorso, pena la perdita del beneficio stesso.

La concessione della pensione è subordinata alla cancellazione dagli albi professionali ed è revocata in caso di nuova iscrizione.

Entro i dieci anni successivi alla concessione della pensione, la Cassa può in qualsiasi momento assoggettare a revisione la permanenza delle condizioni di inabilità. La erogazione della pensione è sospesa nei confronti del pensionato che non si presti alla revisione.

**È approvato.**

#### Art. 5.

##### *(Pensione di invalidità)*

La pensione di invalidità spetta all'iscritto la cui capacità all'esercizio della professione sia ridotta in modo continuativo per infermità o difetto fisico o mentale, sopravvenuti dopo l'iscrizione, a meno di un terzo. Debbono altresì concorrere le condizioni di cui all'articolo 4, primo comma, lettera *b*).

Sussiste diritto a pensione anche quando le infermità o difetti fisici o mentali invalidanti preesistano al rapporto assicurativo, purchè vi sia stato successivo aggravamento o siano sopraggiunte nuove infermità che abbiano provocato la riduzione a meno di un terzo della capacità lavorativa.

La misura della pensione è pari al 70 per cento di quella risultante dall'applicazione dell'articolo 4, secondo comma.

La Cassa accerta ogni tre anni, limitatamente alle pensioni che all'atto della concessione non siano state dichiarate non revisionabili, la persistenza dell'invalidità, e, tenuto conto anche dell'esercizio professionale eventualmente svolto dal pensionato, conferma o revoca la concessione della pensione. La concessione è definitiva quando l'invalidità, dopo la concessione, è stata confermata altre due volte. L'erogazione della pensione è sospesa nei confronti del pensionato che non si presti alla revisione.

Il pensionato per invalidità che abbia proseguito l'esercizio della professione e maturato il diritto alla pensione di vecchiaia o di anzianità può chiedere la liquidazione di quest'ultima ai sensi dell'articolo 2, in sostituzione della pensione di invalidità.

**È approvato.**

#### Art. 6.

##### *(Norme comuni alle pensioni di inabilità e di invalidità)*

Le modalità per l'accertamento della inabilità e dell'invalidità sono stabilite con regolamento deliberato dal Comitato dei delegati ed approvato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro di grazia e giustizia.

In caso di infortunio, le pensioni di inabilità e invalidità non sono concesse, o, se concesse, sono revocate qualora il danno sia stato risarcito ed il risarcimento ecceda la somma corrispondente alla capitalizzazione della pensione annua dovuta; sono invece proporzionalmente ridotte nel caso che il risarcimento sia inferiore. A tali effetti non si tiene conto del risarcimento derivante da assicurazione per infortuni stipulata dall'iscritto.

In caso di inabilità o invalidità dovute ad infortunio la Cassa è surrogata nel diritto al risarcimento ai sensi e nei limiti dell'articolo 1916 del codice civile, in concorso con l'assicuratore di cui al comma precedente ove questi abbia diritto alla surroga.

**È approvato.**

## Art. 7.

*(Pensioni di reversibilità ed indirette)*

Le pensioni di cui agli articoli 2 e 3 sono reversibili ai superstiti, nei casi ed alle condizioni stabilite per gli impiegati dello Stato, secondo le disposizioni seguenti:

a) al coniuge, nella misura del 60 per cento della pensione diretta percepita dal defunto, con una aggiunta del 20 per cento di tale pensione per ogni figlio minorenni o maggiorenne inabile a proficuo lavoro, fino ad un massimo complessivo pari al cento per cento della pensione diretta;

b) in mancanza del coniuge o alla sua morte, ai figli minorenni e ai maggiorenni inabili a proficuo lavoro, nella misura del 60 per cento per il primo figlio, con un'aggiunta del 20 per cento per gli altri figli, fino ad un massimo complessivo pari al cento per cento della pensione diretta.

Le pensioni di cui agli articoli 4 e 5 sono reversibili ai superstiti alle condizioni e nelle misure di cui al comma precedente. Qualora la pensione originaria sia stata concessa prima del compimento del decennio di cui al comma successivo, la pensione di reversibilità così calcolata è ridotta di un decimo per ogni anno o frazione di anno superiore ai sei mesi.

La pensione indiretta spetta, nei casi e alle condizioni di cui al primo comma, ai coniugi ed ai figli dell'iscritto defunto senza diritto a pensione, semprechè quest'ultimo avesse maturato dieci anni di iscrizione e contribuzione alla Cassa. Essa è calcolata come la pensione di vecchiaia, con riferimento all'anzianità maturata a tal fine, e spetta nelle percentuali di cui al primo comma, lettere a) e b).

Le pensioni di reversibilità ed indirette spettano solo ai superstiti di chi sia stato iscritto alla Cassa con carattere di continuità, con esclusione del praticantato, a partire da data anteriore al compimento del quarantesimo anno di età, anche se l'iscrizione era cessata al momento del decesso.

Ai figli minori sono equiparati i figli che seguono corsi di studio, sino al compimento della durata minima legale del corso di studio seguito e comunque, nel caso di studi universitari, non oltre il compimento del ventiseiesimo anno di età.

**È approvato.**

## Art. 8.

*(Pagamento delle pensioni)*

Le pensioni sono pagate in tredici mensilità di eguale importo. La tredicesima mensilità è pagata nel mese di dicembre.

## Art. 9.

*(Erogazioni a titolo assistenziale)*

I provvedimenti assistenziali previsti dalla vigente legislazione possono essere adottati, oltre che a favore degli iscritti alla Cassa e dei loro familiari, a favore degli avvocati e procuratori che abbiano contribuito o contribuiscano alla Cassa ai sensi dell'articolo 11, e dei loro familiari, nonchè degli iscritti agli elenchi speciali di cui all'articolo 3, quarto comma, lettera b), della legge 27 novembre 1933, n. 1578, e loro familiari.

**È approvato.**

## Art. 10.

*(Contributo soggettivo)*

Il contributo soggettivo obbligatorio a carico di ogni iscritto alla Cassa e di ogni iscritto agli albi professionali tenuto all'iscrizione è pari alle seguenti percentuali del reddito professionale netto prodotto nell'anno, quale risulta dalla relativa dichiarazione ai fini dell'IRPEF e dalle successive definizioni:

a) reddito sino a lire 40 milioni: dieci per cento;

b) reddito eccedente lire 40 milioni: tre per cento.

È in ogni caso dovuto un contributo minimo di lire 600.000.

Il contributo di cui ai commi precedenti è dovuto anche dai pensionati che proseguono nell'esercizio della professione.

Per i procuratori e gli avvocati che iniziano la professione e che si iscrivono per la prima volta alla Cassa prima di aver compiuto i 35 anni di età, nonché per i praticanti procuratori che si iscrivono per la prima volta alla Cassa prima di avere compiuto i 30 anni di età, il contributo di cui al presente articolo è ridotto alla metà per l'anno di iscrizione e per i due anni successivi.

Il contributo soggettivo è deducibile ai fini dell'IRPEF.

**È approvato.**

#### Art. 11.

##### *(Contributo integrativo)*

A partire dal 1° gennaio del secondo anno successivo all'entrata in vigore della presente legge, tutti gli iscritti agli albi di avvocato e di procuratore nonché i praticanti procuratori iscritti alla Cassa devono applicare una maggiorazione percentuale su tutti i corrispettivi rientranti nel volume annuale d'affari ai fini dell'IVA e versarne alla Cassa l'ammontare indipendentemente dall'effettivo pagamento che ne abbia eseguito il debitore. La maggiorazione è ripetibile nei confronti di quest'ultimo.

Le associazioni o società di professionisti devono applicare la maggiorazione per la quota di competenza di ogni associato iscritto agli albi di avvocato e procuratore. L'ammontare complessivo annuo delle maggiorazioni obbligatorie dovute alla Cassa dal singolo professionista è calcolato su una percentuale del volume d'affari della associazione o società pari alla percentuale degli utili spettante al professionista stesso.

Gli iscritti alla Cassa sono annualmente tenuti a versare, per il titolo di cui al primo comma, un importo minimo risultante dalla

applicazione della percentuale ad un volume d'affari pari a quindici volte il contributo minimo di cui all'articolo 10, secondo comma, dovuto per l'anno stesso.

Salvo quanto disposto dall'articolo 13, primo comma, la maggiorazione percentuale, in sede di prima applicazione della presente legge, è stabilita nella misura del 2 per cento.

**È approvato.**

#### Art. 12.

##### *(Fondo di garanzia)*

Il fondo di garanzia deve essere di importo pari ad almeno due annualità della somma delle pensioni da erogare. Detto fondo deve essere costituito da capitale liquido. La misura delle somme da accantonare ai fini della costituzione di detto fondo è stabilita dal Consiglio di amministrazione della Cassa, ed il relativo provvedimento è sottoposto all'approvazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro di grazia e giustizia.

In sede di prima applicazione della presente legge, ai fini della costituzione del fondo di cui al comma precedente, si terrà conto anche del valore degli immobili costituenti il patrimonio della Cassa, quale risultante da stima sommaria dell'Ufficio tecnico erariale, al netto degli oneri in caso di vendita.

**È approvato.**

#### Art. 13.

##### *(Variabilità dei contributi)*

La percentuale di cui all'articolo 10, primo comma, lettera a), può essere variata, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, ogni quattro anni, con effetto dal 1° gennaio successivo. Essa non può eccedere il 15 per cento. La prima variazione può avvenire nel 1983, con effetto dal 1° gennaio 1984.

La percentuale di cui all'articolo 11 può essere variata annualmente con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Essa non può eccedere il 5 per cento.

I provvedimenti di cui ai commi precedenti sono adottati sentito il parere del Consiglio di amministrazione della Cassa, o su richiesta motivata di questo, e sono pubblicati sulla *Gazzetta Ufficiale*.

Per determinare le aliquote si tiene conto delle risultanze dei bilanci consuntivi della Cassa e di una verifica tecnica, da disporre ogni quattro anni, sull'equilibrio della gestione.

Le percentuali di cui al presente articolo devono essere aumentate quando la misura delle entrate annue complessive non è sufficiente, in relazione all'ultimo bilancio consuntivo, a provvedere a tutte le uscite e alla integrazione del fondo di garanzia, che non deve essere inferiore a due annualità delle pensioni erogate. Le percentuali possono essere diminuite quando le entrate complessive superano del 10 per cento la somma delle uscite e degli accantonamenti per il fondo di garanzia, oppure quando il fondo di garanzia ha raggiunto l'ammontare di tre annualità delle pensioni erogate.

**È approvato.**

Art. 14.

*(Soppressione di contributi)*

I contributi di cui alle tabelle C e D allegata alla legge 22 luglio 1975, n. 319, cessano di avere applicazione col 31 dicembre 1984.

I contributi di cui alla tabella B allegata alla legge 22 luglio 1975, n. 319, nonché quelli di cui alla legge 12 marzo 1968, n. 410, possono essere ridotti o soppressi con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro di grazia e giustizia e con le modalità prescritte dall'articolo 13, terzo comma, della presente legge, in relazione all'andamento finan-

ziario della Cassa e comunque entro il 31 dicembre 1988.

Per i contributi di cui alla legge 12 marzo 1968, n. 410, sempreché non sia intervenuta una riforma generale della materia, la riduzione o soppressione graverà sulla quota di essi che spetta alla Cassa.

Ai fini di cui al comma precedente si applica l'articolo 13, terzo comma, della presente legge.

Il contributo di cui alla tabella E allegata alla legge 22 luglio 1975, n. 319, è soppresso a decorrere dal 1° gennaio successivo all'entrata in vigore della presente legge.

**È approvato.**

Art. 15.

*(Rivalutazione dei redditi)*

Le entità dei redditi da assumere per il calcolo delle medie di riferimento delle pensioni di cui agli articoli da 2 a 7, nonché per la determinazione della pensione minima di cui all'articolo 2, quarto comma, e l'entità del reddito di cui all'articolo 4, secondo comma, sono rivalutate secondo l'andamento dell'indice ISTAT di cui all'articolo 16.

A tal fine il Consiglio di amministrazione della Cassa redige ed aggiorna entro il 31 maggio di ciascun anno, sulla base dei dati pubblicati dall'ISTAT, apposita tabella dei coefficienti di rivalutazione relativi ad ogni anno, e la comunica al Ministro di grazia e giustizia ed al Ministro del lavoro e della previdenza sociale per la relativa approvazione. L'approvazione si intende data se non viene negata entro i due mesi successivi alla comunicazione.

Ai fini della rivalutazione si considera il 75 per cento degli aumenti fra i coefficienti relativi all'anno di produzione dei redditi e quelli del penultimo anno anteriore alla maturazione del diritto alla pensione.

La percentuale di cui sopra può essere variata con la procedura di cui all'articolo 13, secondo comma, tenuto conto dell'andamento finanziario della Cassa.

**È approvato.**

## Art. 16.

*(Rivalutazione delle pensioni e dei contributi)*

Gli importi delle pensioni erogate dalla Cassa sono aumentati, in proporzione alle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati calcolato dall'Istituto centrale di statistica.

La variazione degli importi delle pensioni è disposta con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, su richiesta del Consiglio di amministrazione della Cassa, e decorre dal 1° gennaio successivo alla data del decreto ministeriale.

Con lo stesso decreto, e con la stessa decorrenza, sono adeguati nella stessa misura i limiti di reddito di cui all'articolo 2, quinto comma, all'articolo 10, primo comma, e il contributo minimo di cui all'articolo 10, secondo comma, arrotondando i relativi importi alle 100.000 lire più vicine per i primi ed il secondo, e alle 10.000 lire più vicine per il terzo.

**E approvato.**

## Art. 17.

*(Comunicazioni obbligatorie alla Cassa)*

Tutti gli iscritti agli albi degli avvocati e dei procuratori nonché i praticanti procuratori iscritti alla Cassa devono comunicare alla Cassa con lettera raccomandata, da inviare entro trenta giorni dalla data prescritta per la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi, l'ammontare del reddito professionale di cui all'articolo 10 dichiarato ai fini dell'IRPEF per l'anno precedente nonché il volume complessivo d'affari di cui all'articolo 11 dichiarato ai fini dell'IVA per il medesimo anno. La comunicazione deve essere fatta anche se le dichiarazioni fiscali non sono state presentate o sono negative, e deve contenere le indicazioni del codice fiscale e della partita IVA, nonché quelle relative allo stato di famiglia.

Nella stessa comunicazione devono essere dichiarati anche gli accertamenti divenuti definitivi, nel corso dell'anno precedente, degli imponibili IRPEF e dei volumi d'affari IVA, qualora comportino variazioni degli imponibili dichiarati.

Relativamente al volume d'affari dei partecipanti a società o ad associazioni di professionisti, si applicano i criteri di cui all'articolo 11, secondo comma.

Chi non ottemperi all'obbligo di comunicazione di cui ai precedenti commi o effettui una comunicazione infedele, è tenuto a versare alla Cassa, oltre ai contributi evasi, una somma pari ai contributi stessi. Tale somma è ridotta ad un quarto se la comunicazione o la rettifica è fatta entro 90 giorni dalla scadenza del termine ed è accompagnata dal pagamento di tutte le somme dovute, fermo il disposto di cui all'articolo 18, secondo comma.

L'omissione, il ritardo oltre 90 giorni e l'infedeltà della comunicazione, non seguita da rettifica entro i 90 giorni, costituiscono infrazione disciplinare.

Il Consiglio di amministrazione della Cassa predispone il modulo col quale deve essere fatta la comunicazione e devono essere autoliquidati i contributi, e stabilisce con regolamento le modalità per l'applicazione del presente articolo e degli articoli 18 e 23 della presente legge.

Entro il 31 dicembre dell'anno successivo all'entrata in vigore della presente legge, il Consiglio dell'Ordine, ed il Consiglio nazionale forense per gli iscritti al solo albo speciale, devono trasmettere alla Cassa l'elenco degli iscritti agli albi relativi, con l'indicazione del domicilio fiscale e del codice fiscale. Successivamente, entro il mese di luglio di ciascun anno, devono essere comunicate le variazioni. Il Consiglio di amministrazione della Cassa può determinare modalità e termini per le comunicazioni di cui al presente comma.

La Cassa ha diritto in ogni momento di ottenere dai competenti Uffici delle imposte dirette e dell'IVA le informazioni relative alle dichiarazioni e gli accertamenti definitivi concernenti tutti gli avvocati e i procuratori nonché i pensionati.

Se il diritto a pensione matura prima della scadenza della dichiarazione annuale dei redditi, chi richiede la pensione può dichiarare provvisoriamente l'entità del reddito soggetto ad IRPEF percepito nell'ultimo anno, con l'obbligo di presentare una dichiarazione integrativa nei termini, nelle forme e con gli effetti previsti nel presente articolo.

**È approvato.**

Art. 18.

*(Pagamento dei contributi)*

I contributi minimi di cui all'articolo 10, secondo comma, e all'articolo 11, terzo comma, sono riscossi mediante ruoli, ai sensi del sesto comma del presente articolo.

Le eventuali eccedenze rispetto ai contributi minimi sono versate per metà contestualmente alla comunicazione annuale di cui all'articolo 17 e per l'altra metà entro il 31 dicembre successivo.

I pagamenti sono eseguiti a mezzo di conto corrente postale, ovvero presso gli istituti di credito incaricati dal Consiglio di amministrazione della Cassa.

Il ritardo nei pagamenti di cui al precedente comma comporta una maggiorazione pari al 15 per cento di quanto dovuto per ciascuna scadenza e l'obbligo del pagamento degli interessi di mora, nella stessa misura prevista per le imposte dirette.

Nei casi di omessa, ritardata o infedele comunicazione alla Cassa, gli interessi di mora decorrono dal 1° gennaio dell'anno in cui deve essere eseguita la comunicazione, e sono dovuti anche sulle somme di cui all'articolo 17, quarto comma.

La Cassa può provvedere alla riscossione dei contributi insoluti, e in genere delle somme e degli interessi di cui al presente articolo e all'articolo 17, a mezzo di ruoli da essa compilati, resi esecutivi dall'Intendenza di finanza competente e da porre in riscossione secondo le norme previste per la riscossione delle imposte dirette.

Ai fini della riscossione la Cassa può in ogni tempo giovare della conoscenza degli imponibili legittimamente acquisita.

Date e modalità di pagamento e di riscossione possono essere modificate con deliberazione del Consiglio di amministrazione della Cassa, approvata dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

**È approvato.**

Art. 19.

*(Prescrizione dei contributi)*

La prescrizione dei contributi dovuti alla Cassa e di ogni relativo accessorio si compie con il decorso di dieci anni.

Per i contributi, gli accessori e le sanzioni dovuti o da pagare ai sensi della presente legge, la prescrizione decorre dalla data di trasmissione alla Cassa, da parte dell'obbligato, della dichiarazione di cui agli articoli 17 e 23.

**È approvato.**

Art. 20.

*(Controllo delle comunicazioni)*

La Cassa ha facoltà di esigere dall'iscritto e dagli aventi diritto a pensione indiretta, all'atto della domanda di pensione o delle revisioni, la documentazione necessaria a comprovare la corrispondenza tra le comunicazioni inviate alla Cassa e le dichiarazioni annuali dei redditi e del volume d'affari, limitatamente agli ultimi dieci anni. La Cassa può altresì inviare questionari con richiesta di conoscere elementi rilevanti quanto all'iscrizione e alla contribuzione. In caso di mancata risposta si applica il disposto di cui all'articolo 17, quinto comma, ed è sospesa la corresponsione della pensione fino alla comunicazione della risposta.

**È approvato.**

Art. 21.

*(Restituzione dei contributi)*

Coloro che cessano dall'iscrizione alla Cassa senza aver maturato i requisiti assicurativi per il diritto alla pensione hanno

diritto di ottenere il rimborso dei contributi di cui all'articolo 10, nonchè degli eventuali contributi minimi e percentuali previsti dalla precedente legislazione, esclusi quelli di cui alla tabella E allegata alla legge 22 luglio 1975, n. 319.

Sulle somme da rimborsare è dovuto l'interesse legale dal 1° gennaio successivo ai relativi pagamenti.

Il rimborso di cui ai precedenti commi spetta anche agli eredi dell'iscritto che non abbia maturato diritto a pensione, semprechè non abbiano titolo alla pensione indiretta.

In caso di nuova iscrizione, l'iscritto può ripristinare il precedente periodo di anzianità restituendo alla Cassa le somme rimborsate, con l'aggiunta dell'interesse del 10 per cento e la rivalutazione secondo la tabella di cui all'articolo 16 a decorrere dalla data dell'avvenuto rimborso.

**E approvato.**

#### Art. 22.

##### *(Iscrizione alla Cassa)*

L'iscrizione alla Cassa è obbligatoria per tutti gli avvocati e procuratori che esercitano la libera professione con carattere di continuità, ai sensi dell'articolo 2 della legge 22 luglio 1975, n. 319.

L'iscrizione alla Cassa avviene tanto d'ufficio, con provvedimento della giunta esecutiva comunicato all'interessato, quanto su domanda, ed ha effetto dalla data di inizio dell'esercizio professionale con carattere di continuità. L'iscritto, in caso di omessa domanda, è tenuto a pagare una penalità pari ad una volta e mezzo i contributi dovuti per ogni anno di ritardo.

Il Comitato dei delegati provvede ogni cinque anni, e per la prima volta nel secondo anno successivo all'entrata in vigore della presente legge, ad adeguare, se necessario, i criteri per accertare l'esercizio della libera professione ai sensi dell'articolo 2, primo comma, della legge 22 luglio 1975, n. 319.

Gli iscritti alla Cassa che siano o siano stati membri del Parlamento, dei Consigli

regionali, della Corte costituzionale, del Consiglio superiore della magistratura o presidenti delle province o sindaci dei comuni capoluoghi di provincia o con più di 50.000 abitanti sono esonerati, durante il periodo di carica, dal requisito della continuità dell'esercizio professionale. Essi possono supplire alle deficienze di reddito, rispetto a quello massimo conseguito prima della carica, rivalutato a norma dell'articolo 15 in misura pari al 75 per cento, versando volontariamente il contributo di cui all'articolo 10, rapportato al reddito stesso, nonchè il contributo di cui all'articolo 11 rapportato ad un volume d'affari pari a quindici volte il contributo soggettivo complessivamente versato. Restano comunque fermi i contributi minimi di cui agli articoli 10 e 11. Ai predetti iscritti non si applica la disposizione di cui all'articolo 2, quarto comma.

Non è ammessa l'iscrizione alla Cassa per gli avvocati e i procuratori che, quali iscritti agli elenchi speciali, esercitano la professione nell'ambito di un rapporto di impiego.

L'iscrizione alla Cassa è facoltativa per i praticanti procuratori abilitati al patrocinio.

L'articolo 3 della legge 22 luglio 1975, n. 319, è così modificato:

« La Giunta esecutiva della Cassa, sulla scorta dei criteri fissati dal comitato dei delegati, può provvedere periodicamente alla revisione degli iscritti con riferimento alla continuità dell'esercizio professionale nel quinquennio, rendendo inefficaci agli effetti dell'anzianità di iscrizione i periodi per i quali, entro il medesimo termine, detta continuità non risulti dimostrata.

Sono rimborsabili a richiesta i contributi relativi agli anni di iscrizione dichiarati inefficaci ».

**E approvato.**

#### Art. 23.

##### *(Comunicazioni e pagamento dei contributi per gli anni 1975 e successivi)*

In sede di prima applicazione della presente legge, tutti gli iscritti all'albo degli

avvocati e dei procuratori devono comunicare alla Cassa, nei termini ed ai sensi del successivo comma:

a) l'ammontare dei redditi di cui all'articolo 10 prodotti negli anni dal 1975 all'ultimo anno anteriore all'entrata in vigore della presente legge, i volumi di affari di cui all'articolo 11 denunziati per i medesimi anni nonchè gli eventuali accertamenti definitivi inerenti;

b) gli eventuali pagamenti già eseguiti e le somme ancora da assolvere su cartelle esattoriali per contributi personali obbligatori riferiti allo stesso periodo, allegando fotocopia della relativa documentazione; la comunicazione deve essere fatta anche se le dichiarazioni fiscali non sono state presentate o sono negative.

La comunicazione di cui al comma precedente deve avvenire entro la fine del sesto mese solare successivo all'entrata in vigore della presente legge. Se tale termine scade dopo il 31 gennaio dell'anno successivo a detta entrata in vigore, il termine è prorogato alla successiva data di cui all'articolo 17, primo comma, e la comunicazione deve riguardare i dati degli anni dal 1975 all'ultimo anno anteriore incluso.

Nel caso di omissione, ritardo o infedeltà nella comunicazione si applicano le corrispondenti disposizioni dell'articolo 17.

Il pagamento dei contributi personali obbligatori relativi agli anni di cui al precedente primo comma, nella misura di cui all'articolo 24 ed eccedente i contributi già pagati o per i quali sia già stata ricevuta cartella esattoriale, è eseguito entro tre mesi dalla scadenza del termine di cui al secondo comma del presente articolo, nei modi di cui all'articolo 18, terzo comma.

Qualora il pagamento non sia eseguito a norma del precedente comma, la Cassa provvede alla riscossione a mezzo di ruoli esattoriali, ai sensi dell'articolo 18, quinto comma.

Nei confronti di chi ha provveduto alla comunicazione nei termini di cui al secondo comma, ovvero nei successivi 60 giorni, la riscossione dei contributi e delle eventuali

sanzioni ridotte avviene in tre annualità e sono addebitati interessi del 6 per cento per ogni semestre o frazione di semestre superiore a tre mesi, a partire dal termine di cui al precedente quarto comma.

Nei confronti di chi non abbia provveduto alla comunicazione nei termini di cui al secondo comma, o abbia presentato dichiarazione infedele, la riscossione avviene in una sola annualità, con addebito di interessi nella stessa misura prevista dal comma precedente.

**È approvato.**

Art. 24.

*(Decorrenza del regime contributivo)*

I contributi minimo e percentuale di cui all'articolo 10 sono dovuti dal 1° gennaio dell'anno successivo all'entrata in vigore della presente legge.

Relativamente ai redditi prodotti nell'anno anteriore a tale entrata in vigore e in quelli precedenti, restano dovuti i contributi previsti dalla legislazione rispettivamente vigente. I contributi di cui alla tabella A allegata alla legge 22 luglio 1975, n. 319, sono dovuti, su redditi superiori a sei milioni, nella misura del 10 per cento.

Le somme già pagate in base ad aliquote superiori al 10 per cento e non compensate con contributi già dovuti devono essere restituite senza interessi a chi abbia tempestivamente inviato le comunicazioni di cui all'articolo 23 entro 12 mesi dalla richiesta inviata alla Cassa con lettera raccomandata. È fatta salva, per le eccedenze già poste a ruolo, la facoltà di chiedere lo sgravio dal ruolo stesso.

Il diritto alla restituzione dei contributi pagati in eccedenza rispetto all'aliquota del 10 per cento spetta anche ai pensionati o ai loro eredi, a condizione che esso sia fatto valere entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge e che la domanda sia accompagnata dalla dichiarazione di cui all'articolo 23.

**È approvato.**

## Art. 25.

*(Base del reddito per il passato)*

Agli effetti del calcolo delle pensioni a norma della presente legge, per gli anni anteriori a quello di cui all'articolo 24, primo comma, si assume quale reddito, ai fini dell'articolo 2, primo comma, e delle altre norme che vi fanno riferimento, il decuplo del contributo soggettivo a carico dell'iscritto per ciascuno degli anni da considerare, fermi restando i limiti di cui agli articoli 2, secondo comma, e 10, primo comma, lettera a).

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 2, quarto comma, si considera, per il raffronto ivi previsto col reddito fiscale medio, solo la media dei redditi del periodo dal 1974 in poi.

**E approvato.**

## Art. 26.

*(Decorrenza del nuovo regime pensionistico e norme transitorie)*

Sono regolate dalla presente legge le pensioni di vecchiaia e di anzianità che maturano dal 1° gennaio del secondo anno successivo alla sua entrata in vigore.

Le pensioni di vecchiaia maturate entro la data di cui al precedente comma sono regolate dalla normativa previgente; così anche le relative pensioni di reversibilità e quelle indirette se il pensionato, o rispettivamente l'iscritto, sia defunto prima della stessa data.

Sono concesse e sono reversibili secondo la normativa previgente anche le pensioni di invalidità per le quali i presupposti si siano verificati, e la domanda sia stata presentata, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Resta salva, nei limiti dei relativi presupposti, la facoltà di chiedere il ricalcolo secondo l'articolo 28 della presente legge.

La facoltà di riscatto di cui all'articolo 5, secondo comma, della legge 5 luglio 1965, n. 798, come sostituito dall'articolo 8 della legge 22 luglio 1975, n. 319, può essere eser-

citata, alle condizioni ivi previste, entro quattro anni dall'entrata in vigore della presente legge. La facoltà di riscatto di cui al successivo comma dello stesso articolo 5 può essere esercitata, alle condizioni ivi previste, entro quattro anni dall'entrata in vigore della presente legge, e può riguardare tutto il periodo, fino ad un massimo di quattro anni complessivi, durante il quale l'iscritto abbia combattuto nelle Forze armate dello Stato italiano o nelle formazioni partigiane, dal 10 giugno 1940 al 25 aprile 1945. Le anzidette facoltà di riscatto possono essere esercitate soltanto da chi sia iscritto alla Cassa da una data anteriore all'entrata in vigore della presente legge; gli anni comunque riscattati entro i termini innanzi previsti, ovvero in precedenza, valgono al solo fine di completare l'anzianità minima necessaria per acquisire il diritto alla pensione di vecchiaia e di anzianità, quest'ultima limitatamente agli iscritti all'albo anteriormente al 19 gennaio 1952.

Per gli iscritti che compiano i 65 anni fra la data di entrata in vigore della presente legge e il 19 gennaio 1982 l'anzianità trentennale di cui all'articolo 2, primo comma, è ridotta, ai soli fini della maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia, in misura pari al tempo intercorrente fra il compimento del sessantacinquesimo anno e l'anzidetta data del 19 gennaio 1982. La misura della pensione è commisurata all'anzianità effettiva.

Per coloro che siano iscritti alla Cassa dal 1952 saranno utili, ai soli fini della maturazione del diritto alla pensione di anzianità, anche gli anni di anteriore effettivo esercizio professionale. L'entità della pensione è commisurata all'anzianità effettiva di iscrizione e contribuzione.

Sino alla data di cui al primo comma del presente articolo le pensioni restano fisse nella misura in atto al momento dell'entrata in vigore della presente legge, con le rivalutazioni intervenute.

Il relatore Manente Comunale ha presentato un emendamento tendente a sostituire nel sesto comma, nei due casi in cui ricorrono, le parole: « 19 gennaio 1982 » con le altre: « 19 gennaio 1985 ».

COMMISSIONI RIUNITE 2<sup>a</sup> E 11<sup>a</sup>

1° RESOCONTO STEN. (30 luglio 1980)

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti i primi cinque commi, cui non sono stati presentati emendamenti.

**Sono approvati.**

Metto ai voti l'emendamento sostitutivo presentato dal relatore Manente Comunale, di cui ho dato lettura.

**È approvato.**

Metto ai voti il sesto comma nel testo emendato.

**È approvato.**

Metto ai voti il settimo e l'ottavo comma, cui non sono stati presentati emendamenti.

**Sono approvati.**

Metto ai voti l'articolo 26 nel suo insieme, con l'emendamento testè accolto.

**È approvato.**

#### Art. 27.

##### *(Decorrenza delle rivalutazioni)*

Le pensioni maturate anteriormente alla data di cui all'articolo 26, primo comma, sono rivalutate, ai sensi dell'articolo 15, con la stessa decorrenza e nella stessa misura di quelle determinate a norma della presente legge.

La prima tabella di cui all'articolo 15, secondo comma, è redatta entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Per gli anni in cui l'ISTAT non ha calcolato l'indice di cui all'articolo 16, si fa riferimento agli indici ISTAT di valore più vicino allo stesso.

Le entità dei redditi di cui agli articoli 2, quinto comma, 4, secondo comma, e 10, primo e secondo comma, sono riferite all'anno di entrata in vigore della presente legge.

Per la prima applicazione dell'articolo 16, si fa riferimento all'indice medio annuo relativo all'anno di entrata in vigore della presente legge.

**È approvato.**

#### Art. 28.

##### *(Ricalcolo delle pensioni)*

Coloro che abbiano maturato diritto a pensione di vecchiaia o di invalidità od a pensione di reversibilità o indiretta prima della data di cui all'articolo 26, primo comma, possono chiederne il ricalcolo secondo gli articoli 2, 4, 5 e 25, presentando domanda documentata alla Cassa, a pena di decadenza, entro l'anno solare successivo all'entrata in vigore della presente legge. Ove detta domanda non sia presentata, la pensione resta stabilita nella misura in atto, con le successive rivalutazioni.

Ai fini del ricalcolo, sono verificati i requisiti contributivi e calcolata l'entità della pensione secondo le norme della presente legge che varrebbero per la sua concessione, riferite al momento dell'originaria maturazione e con l'osservanza dell'articolo 25; la pensione è rivalutata secondo le norme della presente legge, e l'eventuale maggior misura di essa è riconosciuta all'iscritto con effetto dalla domanda di ricalcolo. Nei confronti di coloro che abbiano proseguito l'esercizio professionale dopo il pensionamento si applica l'articolo 2, quinto comma, lettera b). Ai fini del calcolo dell'entità della pensione secondo le norme della presente legge, si tiene conto della sola anzianità effettiva, esclusi gli anni comunque riscattati.

**È approvato.**

#### Art. 29.

##### *(Iscrizione retroattiva e retrodatazione di iscrizioni)*

Entro il termine perentorio di un anno dall'entrata in vigore della presente legge, gli avvocati, i procuratori ed i praticanti abilitati al patrocinio che abbiano esercitato con carattere di continuità la professione o il praticantato a norma dell'articolo 2 della legge 22 luglio 1975, n. 319, possono chiedere l'iscrizione con effetto retroattivo o la

retrodatazione degli effetti dell'iscrizione, se già iscritti, risalendo al massimo all'iscrizione agli albi e ai registri dei praticanti e comunque non oltre il 1952.

La domanda deve essere accompagnata, a pena di inammissibilità, dalla comunicazione prevista dall'articolo 17, relativamente a tutti gli anni cui si vuole estendere l'efficacia dell'iscrizione.

Per gli anni anteriori al 1974, la comunicazione si deve riferire agli imponibili di ricchezza mobile. Ad essa deve seguire entro sei mesi il pagamento in unica soluzione e nei modi previsti dall'articolo 18, primo comma, per ogni anno di anzianità, del contributo minimo vigente all'atto della entrata in vigore della presente legge, nonchè delle maggiori somme dovute in base alle disposizioni del tempo. L'omesso o ritardato pagamento comporta decadenza della domanda.

Per conseguire la pensione, gli interessati devono dimostrare il possesso dei requisiti richiesti dall'articolo 2 della legge 22 luglio 1975, n. 319, dall'articolo 1 della legge 25 febbraio 1963, n. 289, e dall'articolo 2 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, per i rispettivi periodi di efficacia, nonchè l'anzianità occorrente in base alle norme applicabili al momento di maturazione della pensione.

**È approvato.**

**Art. 30.**

*(Aggi sulle marche)*

Gli aggi da riconoscere a persone, enti ed istituti incaricati del prelevamento, custodia, distribuzione e vendita delle marche inerenti ai contributi di cui all'articolo 14 sono stabiliti dal Consiglio di amministrazione della Cassa. Il relativo provvedimento

è sottoposto all'approvazione del Ministero di grazia e giustizia.

**È approvato.**

**Art. 31.**

*(Durata in carica degli organi della Cassa)*

L'articolo 10 della legge 5 luglio 1965, n. 798, è sostituito dal seguente:

« Il Presidente, i componenti del Consiglio di amministrazione, del collegio dei revisori dei conti e del comitato dei delegati della Cassa durano in carica quattro anni e possono essere rieletti consecutivamente una sola volta ».

**È approvato.**

**Art. 32.**

*(Disposizione finale)*

Sono abrogate tutte le norme in contrasto con la presente legge, o con essa comunque incompatibili.

**È approvato.**

L'esame degli articoli è così esaurito.

Metto ai voti nel suo complesso, nel testo modificato, il disegno di legge n. 993.

**È approvato.**

Avverto che, in seguito a tale approvazione, il disegno di legge n. 305 resta assorbito.

*I lavori terminano alle ore 13,25.*

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

*Il Direttore Dott. GIOVANNI BERTOLINI*